



FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA
via Filodrammatici n. 2, 20121 - Milano -

**CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO AL
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER CARICO/SCARICO E MOVIMENTAZIONE DI
MATERIALE SCENOGRAFICO ED ALTRO TRA LE VARIE SEDI DEL TEATRO ALLA SCALA -
CIG: 88550255CB**

Fondazione Teatro alla Scala
Il Direttore Allestimento Scenico
(*Franco Malgrande*)



PREMESSA

La Fondazione Teatro alla Scala (di seguito, “Fondazione”) intende affidare in appalto all’aggiudicatario (di seguito indicato anche come “Impresa”), tramite gara (di seguito, la “Gara”) indetta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, il servizio di facchinaggio presso le diverse sedi della Fondazione.

1) OGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto del contratto è lo svolgimento del **servizio di facchinaggio** (di seguito indicato anche come “Servizio”) consistente nelle operazioni di carico/scarico, movimentazione e posizionamento di materiale scenotecnico, arredi, attrezzature varie e quant’altro, non espressamente indicato, ma che si dovesse rendere necessario da svolgersi presso il Teatro alla Scala e nelle sedi della Fondazione.

Nell’impossibilità di quantificare con esattezza il numero e la tipologia dei servizi da richiedere nel corso della durata del contratto, lo stesso viene aggiudicato con la formula dell’ “accordo quadro”.

Con l’indicazione dell’ammontare presunto di cui al successivo articolo 2 questa Fondazione non assume nessun impegno nei confronti dell’aggiudicatario trattandosi di servizi a chiamata.

I servizi saranno espletati presso le seguenti sedi:

- a) magazzini di Via G. Daimler, in Milano;
- b) magazzini di Via Archimede n. 10, in Figino (Mi);
- c) laboratori di Via Bergognone n. 34, in Milano;
- d) Teatro alla Scala, Milano;
- e) eventuali altre sedi decentrate secondo necessità.

Il servizio dovrà essere svolto dall’Impresa affidataria esclusivamente con propri mezzi (carrelli, transpalet, nastri etc) e con proprio personale, mediante l’organizzazione dell’Impresa ed a suo esclusivo rischio.

2) AMMONTARE DELL’APPALTO

a) Il Valore stimato dell’appalto **a base di gara** per la durata biennale del servizio soggetto a ribasso ammonta ad **€ 1.934.192,00** (euro unmilionenovecentotrentaquattromilacentonovantadue) oltre I.V.A., come per legge. Si informa che gli oneri della sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. non soggetti a ribasso sono pari a € 3.400,00 (euro tremilaquattrocento) oltre I.V.A.; il tutto per un totale complessivo pari ad € 1.937.592,00 (euro unmilionenovecentotrentasettemilacinquecentonovantadue) al netto dell’I.V.A.

Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, il **valore globale** del contratto, considerata l’opzione per il rinnovo di 1 (uno) ulteriore anno, ammonta complessivamente a **€ 2.901.288/00** oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 5.100/00 e l’iva nella misura di legge.

Il servizio si compone in questo modo:

- ore/uomo diurne annue, presunte nr. 45.000
- ore/uomo notturne annue, presunte: nr. 6.000



b) Il costo orario posto a base di gara è pari a € 18,60 (diciotto/60).

Tale importo, sul quale sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall'Impresa aggiudicataria, determinerà l'ammontare complessivo presunto dell'appalto.

Si precisa che:

- 1) Il corrispettivo del costo orario del servizio di facchinaggio (carico, scarico, movimentazione, immagazzinamento etc.) è comprensivo del personale, delle attrezzature e di quant'altro necessari all'esecuzione del servizio;
- 2) in caso di interventi in orario straordinario, festivo o notturno all'impresa aggiudicataria saranno riconosciute le seguenti maggiorazioni:
 - a) 25% per prestazioni in orario straordinario;
 - b) 50% per prestazioni nei giorni festivi;
 - c) 40% per prestazioni in orario notturno.

3) DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'appalto avrà la durata di 24 mesi a partire dalla data di decorrenza indicata nel contratto, con facoltà per la Fondazione di rinnovare il Servizio sino ad un periodo massimo di ulteriori 12 mesi.

4) SEDE OPERATIVA E RUOLI PROFESSIONALI

L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di:

- a) costituire una sede operativa nell'area di Milano dotata di fax, telefono e connessione ad internet che funga da domicilio dell'Impresa; presso tale sede la Fondazione potrà indirizzare ogni comunicazione relativa al servizio;
- b) nominare un Responsabile del servizio, al quale dovranno essere delegati tutti i poteri necessari alla gestione del rapporto con la Fondazione, che sarà pertanto il referente e coordinatore del servizio nei confronti della Fondazione stessa; al Responsabile del servizio sono delegate, in particolare, le seguenti funzioni:
 - coordinamento delle attività svolte dagli operatori;
 - coordinamento delle richieste di intervento e ricevimento delle segnalazioni da parte della Fondazione;
 - corretta rendicontazione e fatturazione;
 - nomina dei "responsabili operativi" o "capi squadra" che coordinano le attività di uno o più gruppi di operatori;
 - assicurazione, sotto la sua responsabilità, che il servizio venga svolto con il pieno rispetto delle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti.

Nella gestione operativa delle attività, il Responsabile del servizio può avvalersi dei "responsabili operativi", "capi squadra" o altre figure opportunamente delegate.

La responsabilità del "Responsabile del servizio" non esonera l'Impresa.

La Fondazione nominerà un Responsabile dell'esecuzione del contratto con il compito di regolare i rapporti con l'Impresa, al fine di monitorare e controllare la corretta esecuzione del servizio secondo quanto previsto nel presente capitolato;



5) MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- a) I servizi di cui all'art. 1) saranno richiesti, in base alle necessità, dal competente Servizio della Fondazione, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo preventivamente comunicato dall'Impresa aggiudicataria, con una pianificazione su base settimanale.
Tale metodologia sarà operativa sino alla messa in disponibilità della piattaforma web-based che dovrà prevedere apposita procedura per le richieste di personale;
- b) i servizi oggetto dell'appalto possono essere richiesti dalla Fondazione in qualsiasi giornata dell'anno, feriale o festiva;
- c) indipendentemente dai servizi programmati di cui al precedente punto a) potranno essere chiesti servizi, in caso d'urgenze, anche con un preavviso di sole 4 ore;
- d) oltre al Responsabile del servizio dovrà essere prevista, in caso di formazione di appositi gruppi, la figura di appositi preposti al fine di coordinare le attività della squadra in accordo con il personale della Fondazione;
- e) il personale addetto alla movimentazione potrà essere impiegato per movimentare qualsiasi tipo di materiale, in particolare quello ad uso scenico occorrente all'attività della Fondazione presso le sedi di cui al punto 1 b);
- f) le prestazioni potranno essere effettuate in qualsiasi giorno della settimana, compresa la domenica ed i giorni festivi, sia in orario diurno sia in orario notturno;
- g) saranno considerate diurne le prestazioni dalle ore 07.01 alle 22.00 e notturne quelle effettuate dalle ore 22.01 alle 07.00;
- h) è considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre le 8 ore giornaliere;
- i) la sosta per il pranzo **non** verrà riconosciuta **come lavorativa**;
- j) l'impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi a garantire e a mettere a disposizione ad uso della Fondazione fino a un massimo di 30 persone tutte regolarmente assunte secondo le vigenti normative del lavoro.

6) RENDICONTAZIONE SERVIZI

L'attività ordinaria svolta dovrà risultare da apposita reportistica giornaliera approvata dal Responsabile della Fondazione o da un suo incaricato presso la sede ove il servizio è stato svolto. Tale reportistica dovrà essere reperibile sul portale messo a disposizione ed allegata alle fatture mensili ai fini del pagamento delle stesse.

In tale documento dovranno essere riportati i seguenti dati:

- cognome e nome del personale impiegato;
- data, luogo, ora d'inizio e termine servizio;
- preposto dell'Impresa aggiudicataria.

Entro i primi 5 giorni del mese l'Impresa dovrà trasmettere alla Fondazione il rendiconto delle attività svolte nell'arco del mese precedente, riepilogativo dei report giornalieri, articolato per





le sedi oggetto dei servizi di cui al presente Capitolato, con indicazione delle giornate, delle ore lavorate e degli importi, al fine consentire la corretta imputazione di spesa e costituirà documento indispensabile per la valorizzazione dei servizi in base ai prezzi aggiudicazione.

Il Responsabile dell'esecuzione, previa verifica, approva il rendiconto entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura, ovvero può richiedere all'Impresa l'integrazione della documentazione fornita o di fornire chiarimenti.

L'Impresa è tenuta a soddisfare le richieste del Responsabile dell'esecuzione, che deve approvare la documentazione integrativa entro 5 giorni dal ricevimento di tale integrazione.

L'Impresa, per la redazione dei report giornalieri e mensili, sarà tenuta ad utilizzare un modulo specifico da concordarsi all'attivazione del servizio e dovrà garantire, se richiesto, la disponibilità a fornirne copia su supporto elettronico.

Tale rendicontazione sarà operativa sino alla messa in disponibilità della piattaforma web-based che dovrà generare apposita rendicontazione.

7) PERSONALE

- a) Per l'esecuzione dei servizi l'Impresa si deve avvalere esclusivamente di personale da essa strettamente dipendente e opportunamente avvicendato, sotto la propria totale responsabilità.
- b) La Fondazione rimane estranea ai rapporti di natura economica tra l'Impresa ed i suoi dipendenti.
- c) Il personale utilizzato dall'impresa aggiudicataria per lo svolgimento del servizio, dovrà essere sempre identificato tramite apposita uniforme in dotazione (in modo da essere distinto dal personale della Fondazione) e tesserino di riconoscimento, sempre visibile ed esposto, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione della denominazione dell'impresa aggiudicataria.
- d) Il personale dovrà essere provvisto, in base alle diverse sedi di lavoro ed alle condizioni atmosferiche, della dotazione antinfortunistica individuale prevista dalla normativa vigente (DPI). L'Aggiudicatario dovrà altresì vigilare affinché il proprio personale ne faccia un corretto uso.
- e) L'Impresa aggiudicataria dovrà fornire personale idoneo a "sollevare", "spostare" e "rimessare/immagazzinare" materiali scenici o di altro genere in varie dimensioni e peso, con l'eventuale impiego di macchinari idonei nell'ambito della vigente normativa di legge.
- f) L'impresa aggiudicataria è responsabile, nei confronti della Fondazione, di tutti i comportamenti tenuti dal proprio personale nell'espletamento dei vari servizi.
- g) Nel caso in cui tali comportamenti costituiscano offesa al decoro o alla dignità della Fondazione, dei propri dipendenti o di terzi, la Fondazione potrà pretendere la sostituzione del personale dell'impresa aggiudicataria, ritenuto per tali motivi non idoneo a suo insindacabile giudizio.

8) SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Informazione e formazione dei lavoratori e dispositivi di protezione individuale

L'Impresa aggiudicataria, nel rispetto di quanto disposto nel D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni relativo alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, si impegna a fornire



agli operatori una adeguata informazione e formazione sui rischi propri dell'attività, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare, e a dotarli degli adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi propri delle attività oggetto dei servizi di cui al presente Capitolato.

Informazioni sui rischi specifici

La Fondazione, anche mediante il Responsabile dell'esecuzione, in ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, si impegna a fornire preventivamente all'Impresa aggiudicataria dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nelle aree in cui è destinato ad operare al fine di consentirgli l'adozione delle misure di prevenzione e di emergenza in relazione all'attività da svolgere.

A seguito di aggiudicazione verrà redatto e sottoscritto dalla Fondazione e dall'aggiudicatario il DUVRI che costituirà parte integrante del contratto.

L'Impresa aggiudicataria si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione dei lavori.

Coordinamento e cooperazione per l'applicazione delle misure di sicurezza

La Fondazione e L'Impresa in ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008:

1. cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
2. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra l'attività del committente e quella espletata dall'impresa appaltatrice.
3. Successivamente all'aggiudicazione saranno valutate eventuali interferenze con altre attività, e determinati gli eventuali costi per approntare le misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre i rischi e predisporre l'eventuale DUVRI definitivo.

9) OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'Impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e danni a persone e cose che dovessero verificarsi in dipendenza dell'appalto, qualunque sia la natura o la causa.

É fatto obbligo all'impresa aggiudicataria:

- 1) l'adozione, nella esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà pertanto, sull'impresa aggiudicataria, restandone del tutto esonerata la Fondazione. Fra le citate cautele vi è compresa quella conseguente all'obbligo, da parte dell'impresa aggiudicataria, di utilizzare per il servizio mezzi, attrezzature e dispositivi conformi alle prescrizioni antinfortunistiche previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..
- 2) L'applicazione dei trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi di lavoro vigenti.

É fatto altresì obbligo all'impresa aggiudicataria di:

- 3) uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale ed attenersi a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, e





all'osservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla sostituzione, restando la Fondazione completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e, in particolare, per eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante il servizio di cui al presente Capitolato;

- 4) osservare e far osservare ai propri dipendenti, presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.
- 5) porre in essere tutte le misure atte ad assicurare la continuità e la regolarità del servizio adeguandosi alle eventuali disposizioni della Fondazione, qualora insorgessero motivi di indisponibilità e/o incompatibilità con le finalità operative del servizio, ovvero in caso di astensione dal lavoro totale o parziale da parte del personale addetto all'esecuzione del servizio.

10) RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

La sorveglianza esercitata dalla Fondazione e dai suoi responsabili non esclude né limita in alcun caso l'integrale responsabilità dell'Impresa in ordine alla esecuzione del servizio, né potranno essere comunque invocate per negare la responsabilità dell'Impresa verso la Fondazione e verso terzi.

In particolare l'Impresa attesta e garantisce:

- 1) di assumere la più ampia ed esclusiva responsabilità per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che possa in qualsiasi momento occorrere - in dipendenza della esecuzione del servizio - alle persone, alle attività, alle cose, ai dipendenti propri e della Fondazione e, più in generale, di assumere l'esclusiva responsabilità per qualsiasi danno di qualsiasi entità possa essere arrecato alle persone ed alle proprietà mobiliari ed immobiliari di chicchessia, nessuno escluso;
- 2) di tenere indenne la Fondazione da qualsivoglia pretesa e domanda che le sia rivolta da chicchessia a tali titoli e di risarcirle ogni danno che la stessa abbia, per i medesimi titoli, subito.

11) FATTURAZIONI E PAGAMENTI

La fatturazione dei servizi avverrà con cadenza mensile posticipata in base ai soli servizi espletati. I pagamenti saranno effettuati a 30 giorni dal ricevimento di ogni singola fattura.

Le fatture dovranno essere accompagnate dalla reportistica di cui al precedente articolo 6).

Il pagamento delle fatture è subordinato alla presentazione da parte dell'Impresa del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli enti competenti (INAIL e INPS) e DURF.

Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura la quale dovrà necessariamente recare il relativo numero d'ordine e CIG, essere intestata a: Fondazione Teatro alla Scala, via Filodrammatici, 2 – 20121 Milano (P.I. n. 00937610152).

In caso di mancato o inesatto adempimento delle prescrizioni sopra descritte, i termini di pagamento potranno subire ritardi non imputabili alla Fondazione.

Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per La Fondazione il Codice Univoco Ufficio di IPA è il seguente: **4GV5GF**.

Il pagamento è subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte della Fondazione che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti.

12) ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ PER DANNI

1) L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'appaltatore, quanto della fondazione, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto anche se eseguite da parte di terzi.

A Tale scopo si impegna a stipulare, una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che la Fondazione deve essere considerata "terzo" a tutti gli effetti con i seguenti massimali:

- **5 milioni di euro** per sinistro, col limite di 2,5 milioni di euro per persona danneggiata (per morte e lesioni personali) e di 1 milione di euro per danni a cose, relativamente alla Responsabilità civile verso terzi (RCT).
- **2,5 milioni di euro** per sinistro, col limite di 1,5 milioni di euro per persona infortunata, relativamente alla Responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO).

2) La copertura assicurativa dovrà prevedere l'estensione dell'assicurazione alla responsabilità civile personale dei dipendenti (compresi i parasubordinati) e dei collaboratori che, in relazione all'attività oggetto dell'appalto, prestano la loro opera a qualunque titolo per conto dell'impresa aggiudicataria.

3) Copia del contratto assicurativo deve essere trasmesso alla Fondazione prima dell'inizio del servizio. Le polizze devono essere esclusive per i servizi oggetto del presente appalto con esclusione di polizze generali dell'appaltatore già attive.

4) L'impresa aggiudicataria resta l'unica, esclusiva e diretta responsabile dei danni provocati a persone o a cose o alla Fondazione nell'esecuzione delle attività collegate al presente capitolato.

5) L'impresa aggiudicataria è obbligata ad adottare tutti gli accorgimenti più idonei per garantire la sicurezza dei propri dipendenti o delle persone comunque addette ai lavori.

6) Resta inteso che, nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligo di cui sopra, ogni più ampia responsabilità ricade sull'impresa aggiudicataria, la quale deve pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Fondazione da ogni responsabilità e domanda risarcitoria formulata da terzi in relazione a fatti connessi con l'esecuzione del contratto.

13) SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

È fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare i servizi oggetto di Appalto in misura superiore a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

Nel caso in cui l'Appaltatore intenda subappaltare a terzi alcune attività, egli dovrà comunicarlo già in sede di offerta, indicando le parti di prestazioni che intende subappaltare.





L'autorizzazione da parte della Fondazione all'affidamento di parte delle attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della Fondazione della buona esecuzione del servizio.

L'Appaltatore dovrà garantire che le imprese sub-affidatarie si impegnino ad osservare tutte le condizioni previste nel presente capitolato speciale d'appalto.

14) INADEMPIENZE E PENALI

In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e nei casi in cui, per cause imputabili all'Impresa aggiudicataria, il servizio non venga espletato anche per una sola volta, non risulti effettuato in conformità con le prescrizioni impartite, non risulti confacente al livello richiesto o presenti un ritardo rispetto agli orari prefissati, l'Impresa verrà formalmente richiamata con comunicazione scritta ed inviata a rimuovere con effetto immediato l'inadempimento in atto e ad astenersi da ogni inadempimento futuro.

A giudizio insindacabile della Committente, e salvo il maggior danno, a fronte di ogni richiamo sarà applicata una penale pari:

- 1) ad una percentuale *tra lo 0,3 all'1 per mille del netto contrattuale* per il ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali;
- 2) ad **Euro 250,00** per la mancata messa a disposizione dei fattori produttivi richiesti ai fini della regolare esecuzione del servizio elevabile a € 350,00 in caso di recidiva (la penale è riferita per ogni fattore omesso).
- 3) ad **Euro 100,00** per qualsiasi altra inadempienza che comporti la non corretta esecuzione dei servizi richiesti.

L'ammontare delle penalità contrattuali verrà addebitato sui corrispettivi maturati dall'impresa aggiudicataria relativi alle prestazioni del servizio oggetto di appalto, fermo per la Fondazione l'esercizio dei diritti derivanti dalla cauzione definitiva, nonché dalle disposizioni di legge.

15) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nonché dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, a rischio e danno dell'impresa esecutrice, con riserva di risarcimento dei danni, nei seguenti casi da considerarsi esemplificativi e non esaustivi:

- 1) in caso di frode;
- 2) in caso di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell'impresa aggiudicataria;
- 3) nei casi di gravi inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e alla mancata applicazione dei contratti collettivi, nonché decadenza dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2018 e s.m.i.;
- 4) in caso di mancata presentazione dei documenti richiesti dalla Fondazione nei termini prescritti;
- 5) in caso di inosservanza alle norme di sicurezza e agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/08;
- 6) in tutti i casi, in cui l'inadempimento grave e/o ripetuto da parte della ditta, sia tale da rendere impossibile o irregolare il proseguimento del rapporto contrattuale;



- 7) in caso di mancato rispetto nell'esecuzione dei servizi degli obblighi e delle condizioni contrattuali che abbiano determinato l'applicazione di penalità pari al 10% del netto contrattuale.

La risoluzione del contratto non esime l'impresa aggiudicataria dal risarcimento dei danni subiti dalla Fondazione per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione.

16) RECESSO

La Fondazione avrà diritto in qualunque momento di rinunciare a suo insindacabile giudizio all'esecuzione del servizio e di recedere dal presente contratto, con preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R o Pec.

In tale evenienza spetterà all'Impresa solo il pagamento dell'importo dei servizi effettivamente eseguiti, con espressa rinuncia da parte dell'Impresa a qualsiasi indennizzo in dipendenza dell'intervenuto recesso ed in particolare per spese generali e mancato guadagno e per qualsivoglia altro titolo.

Detta facoltà della Committente potrà essere esercitata anche parzialmente ad insindacabile giudizio della Fondazione stessa.

17) CODICE ETICO (D.LGS. 231/2001)

In relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto e con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni, l'Impresa dichiara di essere a conoscenza sia dei principi, delle norme, degli standard previsti dal modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che il Codice Etico della Fondazione copia del quale è disponibile sul sito internet della Fondazione (www.teatroallascala.org).

Nel dar corso alle attività in qualsiasi modo connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sia nei confronti della Fondazione, dei propri dipendenti e collaboratori, sia nei confronti di qualsiasi terzo, l'Impresa si impegna a:

1. rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice ed a tenere una condotta in linea con il Modello, e comunque tale da non esporre la Fondazione al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D. Lgs. n. 231/2001;
2. non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori della Fondazione a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello.

In caso di mancata osservanza di tali principi, la Fondazione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo per tale inadempimento.

18) OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'appalto è soggetto alla osservanza di tutte le leggi, regolamenti e disposizioni vigenti e che potranno entrare in vigore durante il corso del servizio.

Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, il foro competente, unico ed esclusivo sarà quello di Milano.

